

Protocollo per la valutazione da parte di Esperti esterni ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale di nuovi corsi di dottorato

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, concernente la struttura e il funzionamento dell'ANVUR, adottato ai sensi dell'art. 2, c. 140, del citato d.l. 262/2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

VISTO l'art. 3, c. 1, lett. b), del sopracitato d.P.R. 76/2010 il quale prevede che l'ANVUR stabilisca criteri e metodologie per la valutazione delle strutture delle Università e degli Enti di Ricerca e dei corsi di studio universitari, ivi compresi i dottorati di ricerca;

VISTI gli Standard e le Linee guida per l'Assicurazione della qualità nello Spazio europeo dell'istruzione superiore, approvati dalla Conferenza Ministeriale di Yerevan, 14-15 maggio 2015;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021 "Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criterio per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati";

VISTE le "Linee guida per l'accREDITAMENTO dei Dottorati di ricerca ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento di cui al DM 14 dicembre 2021, n. 226", adottate dal Ministero dell'università e della ricerca (MUR) in data 22 marzo 2022, con nota protocollo n. 301 del 22 febbraio 2022, che ridefiniscono le indicazioni operative, da fornire alle Università, per la presentazione delle domande di accreditamento dei nuovi corsi a decorrere dal ciclo XXXVIII;

VISTI gli Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015), con particolare riferimento alla necessità del coinvolgimento di gruppi di esperti esterni, comprensiva della componente studentesca, nell'ambito delle procedure di valutazione (ESG 2.4);

RAVVISATA la necessità di coinvolgere esperti esterni di valutazione nell'ambito dell'accREDITAMENTO iniziale dei nuovi corsi di dottorato e in particolare nella progettazione delle proposte di nuovi corsi di dottorato qualificati come industriali e di interesse nazionale, istituiti ai sensi dell'art. 11 del D.M. 226 del 14 dicembre 2021, per la complessità del progetto formativo e delle collaborazioni, nonché della rete di istituzioni che lo compongono.

Ambito di applicazione

In accordo con le migliori pratiche internazionali e nel quadro di quanto previsto dagli *Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG 2015)*, si riportano di seguito i requisiti che saranno valutati in sede di accREDITAMENTO iniziale dei corsi di dottorato di nuova attivazione, a partire dal XL ciclo, da specifici Panel di Esperti Valutatori (PEV), composti da qualificati esperti, incluso uno studente.

Composizione del panel di esperti

I PEV sono organizzati nelle seguenti macroaree, cui le domande di accreditamento dei Corsi di Dottorato sono assegnate in base all'area scientifica prevalente

- Scienze matematiche, fisiche, chimiche e della terra (Aree CUN 1, 2, 3 e 4);
- Scienze architettoniche e Ingegneristiche (Aree CUN 8 e 9);
- Scienze biologiche, mediche, agrarie e veterinarie (Aree CUN 5, 6 e 7);
- Scienze Umane (Aree CUN 10 e 11);
- Scienze giuridiche e sociali (Aree CUN 12, 13 e 14).

Il PEV è composto da:

- 1) **Presidente**: coordina le attività del Panel e cura il parere finale per ciascuna proposta di accreditamento.
- 2) **Esperto/i disciplinare/i**: ciascuna proposta di nuovo Corso di Dottorato è valutata da almeno un Esperto Disciplinare, con riferimento all'adeguatezza della proposta formativa a conseguire gli obiettivi di formazione alla ricerca previsti in relazione alle caratteristiche del dottorato, con particolare attenzione agli sbocchi occupazionali e professionali.
- 3) **Esperto studente**: collabora con il Presidente e l'Esperto disciplinare, con riferimento alla verifica dei servizi messi a disposizione dei dottorandi come declinati nel progetto formativo (es. opportunità di mobilità all'estero o presso altre istituzioni, disponibilità di strutture e laboratori, disponibilità di questionari per la valutazione dell'esperienza dottorale, ecc.).

Il PEV è nominato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR a seguito di manifestazione di interesse; gli esperti sono scelti sulla base dell'esperienza internazionale nel campo della ricerca e della sua valutazione.

Possono candidarsi per la partecipazione al panel di esperti:

- a) Professori e Ricercatori afferenti a Università, Enti di Ricerca, Imprese e Istituzioni Pubbliche che svolgono attività di Ricerca e Sviluppo, italiane o estere, in possesso di una elevata qualificazione scientifica e professionale, valutata sulla base del Curriculum vitae;
- b) Studenti iscritti almeno al III anno di un corso di dottorato o che abbiano conseguito il titolo da non più di un anno, in Italia o all'estero, in possesso di un profilo scientifico e formativo coerente con le tematiche affrontate dal Corso di Dottorato, valutata sulla base del Curriculum vitae.

Criteri di valutazione

1. PER TUTTI I DOTTORATI

Per tutti i corsi di nuova attivazione il panel di esperti esprime un parere in merito a:

- a) **qualità e coerenza del progetto formativo**, con particolare riguardo alla chiarezza degli obiettivi del corso, alla coerenza della pianificazione e organizzazione delle attività formative e di ricerca per la crescita dei dottorandi e agli sbocchi professionali;
- b) **servizi messi a disposizione dei dottorandi** per assicurare la qualità del percorso di formazione alla ricerca.

2. PER I DOTTORATI INDUSTRIALI

In aggiunta alle verifiche di cui al punto 1.

- c) **adeguatezza delle convenzioni tra università proponente del corso e impresa/e associata/e**, con particolare riferimento al coordinamento e allo svolgimento delle attività di ricerca svolte dai dottorandi anche presso le Imprese e al trasferimento tecnologico da parte delle imprese associate.

3. PER I DOTTORATI DI INTERESSE NAZIONALE

In aggiunta alle verifiche di cui al punto 1.

- c) **coerenza degli obiettivi del corso rispetto al Programma Nazionale della Ricerca (PNR)** e agli obiettivi delle aree prioritarie di intervento del **Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** e valorizzazione delle attività formative e di ricerca comuni a tutti i Dottorandi, aggiuntive a quelle organizzate nelle singole Sedi.

A seguito della valutazione effettuata, ciascuna proposta di corso di dottorato è valutata dal PEV come segue:

- A) Parere favorevole
B) Parere non favorevole

Il gruppo di esperti formula conseguentemente un giudizio analitico motivato.

Ai fini della formazione di un giudizio motivato sulla proposta di accreditamento del corso, i pareri formulati dai PEV integrano le valutazioni quali/quantitative dell'Agenzia sulle verifiche dei requisiti per l'accREDITAMENTO iniziale dei corsi di studio previsti rispettivamente da:

TUTTI I DOTTORATI: art. 4 del DM 226/2021

DOTTORATI INDUSTRIALI: art. 10 del DM 226/2021

DOTTORATI DI INTERESSE NAZIONALE: art. 11 del DM 226/2021

Sperimentazione

In sede di prima applicazione per il XL Ciclo, il presente protocollo si applica – in via sperimentale - ai soli nuovi corsi di dottorato industriale e di interesse nazionale.

A partire dal XLI Ciclo, il protocollo (opportunamente verificato a seguito della sperimentazione) si applicherà a tutti i corsi di nuova attivazione.